



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

SETTORE5 - Servizi di Gestione del Territorio

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 68 DEL 30/07/2020

OGGETTO: ISTANZA METAENERGIAPRODUZIONE S.R.L.– RICHIESTA DI VARIANTE PIANO ATTUATIVO EX PP3 UTOE TESTI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO A GAS NATURALE. (CENTRALE TERMOELETTRICA NEL CHIANTI)

L'anno duemilaventi nel giorno trenta del mese di luglio , alle ore 21:30, si è riunito in modalità di audio videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del Decreto del Sindaco n.10 del 23.04.2020, convocato con apposito avviso, il Consiglio Comunale.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SOTTANI PAOLO	Presente
BALDI FABIO	Assente
BENINCASA CATERINA	Presente
BORDONI ALESSANDRO	Presente
COLUCCI ALICE	Presente
D' IGNAZI SAMUELE	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Presente
GEMELLI CLAUDIO	Assente
LOTTI LORENZO	Presente
RAVEGGI MARCO	Assente
ROMITI STEFANO	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
SECCHI SIMONE	Assente
SOTTANI GIULIANO	Presente
STECCHI PAOLO	Presente
SVELTI MARCO	Presente
TEPSICH PAOLO	Presente

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Scrutatori: Benincasa Caterina, Bordoni Alessandro, Raveggi Marco.

Presiede il Presidente del Consiglio Stefano Romiti.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricata della redazione del verbale.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 30/07/2020
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 28 e n. 29 del 14/03/2019, immediatamente eseguibili, ha approvato rispettivamente il nuovo Piano Strutturale e il nuovo Piano Operativo del Comune di Greve in Chianti, conseguentemente allo svolgimento della Conferenza paesaggistica di conformazione ai sensi dell'art. 21 della disciplina di PIT-PPR.;

Considerato che l'avviso di approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n.17 del 24/04/2019 Serie II, ed ai sensi dell'art.19 comma 7 della L.R. 65/2014, gli strumenti hanno acquistato efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT;

Considerato che nel Piano Operativo approvato è inserita la previsione denominata PV2.03 (ex PP3 Utoe Testi) identificata all'art. 81 delle NTA unicamente in quanto piano attuativo vigente al momento di avvio e adozione del Piano Operativo, poiché a tale data sussistente la relativa convenzione urbanistica stipulata in data 29 maggio 2009 rep. 1245 per la riorganizzazione del Polo produttivo esistente e per l'introduzione della funzione centrale termoelettrica a gas, con interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico, che prevedevano la riqualificazione complessiva delle strutture esistenti, oltre alla riorganizzazione infrastrutturale, e alla descrizione ed individuazione del complesso degli interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica da porre in essere;

Considerato che in seguito all'inadempimento della convenzione urbanistica da parte delle lottizzanti Sacci S.p.A. e Volta S.p.A. (oggi Volta S.r.l.), tenuto conto che Sacci S.p.A. è stata nel frattempo interessata da una procedura concorsuale, il Comune di Greve in Chianti nel 2016 ha incardinato dinanzi al T.A.R. Toscana un giudizio di accertamento e condanna nei confronti della Volta S.r.l. e degli istituti di credito (banche) che avevano finanziato l'opera relativa alla realizzazione di una centrale a turbogas mediante *leasing*, divenendo poi proprietarie delle aree sulle quali si doveva attuare il piano e pertanto, secondo la prospettazione del Comune, responsabili in solido degli inadempimenti di Volta S.r.l. e successivamente danti causa di Metaenergiaproduzione S.r.l.;

Considerato che nel corso del suddetto giudizio le Banche hanno richiesto la chiamata in causa della Metaenergiaproduzione S.r.l., la quale nel frattempo aveva acquistato il diritto di superficie sulle aree, divenendo secondo la prospettazione dei resistenti istituti di credito responsabile in solido dell'adempimento degli obblighi urbanistici, anche in ragione del regime di pubblicità dato dalla trascrizione della convenzione urbanistica stessa, nota dunque alla avente causa Metaenergiaproduzione S.r.l.;

Considerato che con sentenza del 23 gennaio 2019 n. 122 il T.A.R. Toscana, accogliendo il ricorso del Comune, *"a) condanna Volta S.p.a. ad adempiere integralmente alla convenzione urbanistica dedotta in giudizio; c) dichiara la convenzione urbanistica azionata opponibile nei confronti di Metaenergiaproduzione S.r.l. ai sensi e nei limiti di cui in motivazione"*; Metaenergiaproduzione s.r.l. ad oggi risulta pertanto inadempiente all'obbligo di realizzare le opere di mitigazione ambientale, stante l'opponibilità alla stessa della convenzione urbanistica a suo tempo trascritta e con efficacia *proter rem*;

Considerato che con la medesima sentenza del 23 gennaio 2019 n. 122 il T.A.R. Toscana ha altresì



stabilito che qualora *“la diversità dell’opera dovesse richiedere la approvazione di un nuovo piano attuativo l’efficacia della convenzione verrebbe meno in parte qua nei confronti della Società chiamata in causa dovendo essere il nuovo assetto ambientale completamente ridiscusso”*;

Considerato che nelle more della pronuncia del T.A.R. Toscana, Metaenergiaproduzione S.r.l., aveva acquistato le aree per potervi realizzare un proprio impianto (una Centrale Termoelettrica con motori endotermici a gas naturale) del tutto nuovo, sostanzialmente diverso ed eterogeneo rispetto a quello originariamente previsto dalla convenzione del 2009 presentando, in data 28 agosto 2018 a Regione Toscana, richiesta per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell’art. 11, comma 1 lett. a), L.R. n. 39/2005, e dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lg.vo n.152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a gas naturale, da ubicarsi nell’area produttiva PP3 (Utoe Testi) nel Comune di Greve in Chianti;

Considerato che l’esame dell’istanza dell'autorizzazione unica e dell'A.I.A., la Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi pubblici Locali Energia e Inquinamenti - ha convocato conferenza dei servizi che, a seguito dello svolgimento delle numerose sedute istruttorie e decisorie, si è conclusa con esito negativo e rilascio, da parte di Regione Toscana, di atto di diniego Decreto n. 16305 del 07/10/2019 contenente la sintesi delle motivazioni contrarie *“Comune di Greve in Chianti: parere contrario (protocollo regionale n. 74951 del 15/02/2019, n.276165 del 15/07/2019 e n. 35386 del 24/9/2019) in quanto l’area interessata dall’intervento ricade all’interno del tessuto urbanizzato, identificata nel Regolamento urbanistico come area produttiva con presenza di piano attuativo convenzionato attualmente vigente, che la vigenza di un piano attuativo conforme all’intervento proposto dalla Metaenergiaproduzione srl e la firma della relativa convenzione è il presupposto per l’espressione di una determinazione favorevole al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione dell’impianto in oggetto mentre il vigente piano attuativo, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 11/02/2009, è riferito a un intervento diverso da quello richiesto, né risulta agli atti alcuna proposta di nuovo piano attuativo da parte della Metaenergiaproduzione srl;”*;

Considerato che con nota del 14 agosto 2019 n. 15679 Metaenergiaproduzione S.r.l. ha presentato istanza di variante alla convenzione urbanistica, aderendo all’impostazione del T.A.R. Toscana secondo cui la diversità dell’opera necessita di un nuovo piano attuativo dovendo essere il *“nuovo assetto ambientale completamente ridiscusso”* e dando essa stessa espressamente atto che *“e) come emerge dalla documentazione di progetto allegata alla richiesta, l’impianto di produzione elettrica che Metaenergiaproduzione s.r.l. intende realizzare è del tutto nuovo, sostanzialmente diverso ed eterogeneo rispetto a quello originariamente previsto nella Convenzione in parola e completamente smantellato da Volta, soprattutto con riguardo al profilo dell’impatto sull’ambiente ed il paesaggio; per effetto di ciò, si renderebbe necessaria la rimodulazione del nuovo assetto ambientale e, conseguentemente, la sottoscrizione di una nuova convenzione (meglio di una integrazione e/o novellazione alla convenzione rep. n.1245 del 29 maggio 2009)”*;

Visto il provvedimento del Comune di Greve in Chianti del 5 settembre 2019 prot. 16947, notificato via PEC a Metaenergiaproduzione s.r.l. con comunicazione del Sindaco prot. n. 17650 del 17 settembre 2019, con il quale, respingendo la possibilità del rilascio di un provvedimento diretto da parte degli uffici comunali per la modifica della convenzione urbanistica, è stato precisato che *“Ad oggi non è stata presentata alcuna istanza con allegato il nuovo piano attuativo, in variante di quello precedentemente approvato dal Consiglio Comunale n.9 del 11/02/2009 (PP3 – UTOE TESTI), a cui la convenzione urbanistica subito dopo sottoscritta, è evidentemente accessiva [...] È stata quindi ampiamente argomentata la necessità di variante al piano attuativo (Sentenza n.122/2019, verbali Regione Toscana ns. prot.3483/2019 e ns.prot.15389/2019) come da sempre*



sostenuto da parte dell'Amministrazione (pareri prot.2986/2019 del 14/02/2019 e prot.13686/2019 del 15/07/2019), attuabile con le modalità di cui all'art. 111 della L.R.65/2014, in variante alle tavole costituenti il piano approvato, elencate nella DCC n.9 del 11/02/2009, nella parte che verrà superata riguardo le previsioni di esproprio in origine previste, relazioni tecniche, schemi impiantistici, stima e computo delle opere di mitigazione ambientale, cronoprogramma attuativo delle mitigazioni, fattibilità geologica ed idraulica, ed ogni altro elemento tecnico utile alla definizione delle nuove opere, ovvero alla rinuncia all'esecuzione di altre.

La complessità delle opere di mitigazione (parte integrante del piano attuativo) è tanta e tale da necessitare di una completa ridefinizione delle stesse - come anche il giudice amministrativo ha riconosciuto - così da definire compiutamente un nuovo progetto attuativo, modificativo anche della convenzione urbanistica, che ricordo non è atto autonomo rispetto al piano attuativo, ma parte integrante di esso, elencato alla lettera h) dei documenti costituenti il piano attuativo, ai sensi dell'art. 109 della L.R. 65/2014. Quindi in sostanza, non è possibile percorrere la strada, per i motivi sopradescritti, della “sottoscrizione di una integrazione e/o novellazione alla suindicata Convenzione urbanistica 29 maggio 2019 (nдр: leggi 2009) rep. n.1245” come richiesto da Metaenergia nella nota in oggetto, se non successivamente alla conclusione del procedimento di variante al piano attuativo (procedimento che ad oggi non risulta nemmeno avviato) in quanto la convenzione è atto accessorio del piano attuativo”;

Considerato infatti che la realizzazione della nuova centrale comporterebbe la necessità di modificare oltre venti elaborati allegati all'originaria convenzione urbanistica, anche senza considerare la diversità per numero e tipologia dei camini (quattro di trenta metri ciascuno anziché uno), nonché della struttura reticolare di copertura;

Vista dunque la richiesta prot. 18802 del 03/10/2019 avanzata dalla società Metaenergiaproduzione s.r.l. di variante al piano attuativo ex PP3 Utoe Testi - Convenzione urbanistica 29 maggio 2009 rep. n. 1245 – per la costruzione e l'esercizio di una Centrale Termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt, che si compone dei seguenti elaborati:

1. Istanza prot.18802 del 03/10/2019 Metaenergiaproduzione s.r.l.;
2. Tav.1 –Inquadramento25k;
3. Tav.2 –Inquadramento ortofoto;
4. Tav.3 – Mappa catastale;
5. Tav.4_1di2 –Layout;
6. Tav.4_2di2 – Viste;
7. Tav.5 – Planimetria quotata;

Considerato che la suddetta istanza di variante al piano attuativo Metaenergiaproduzione s.r.l. “chiede altresì un incontro presso la Casa Comunale di codesto Ente, al fine di concordare con Codesta Amministrazione le opere di mitigazione che la scrivente società dovrà realizzare, quali misure compensative dell'impianto in oggetto, la cui realizzazione dovrà essere disciplinata dalla nuova Convenzione che dovrà essere approvata in allegato al progetto di variante al Piano attuativo”;

Considerato che con nota del 22 novembre 2019 (acquisita al Protocollo del Comune di Greve in Chianti in data 25.11.2019 prot. n. 22635) Metaenergiaproduzione s.r.l. ha trasmesso un secondo sollecito per la fissazione di un “incontro presso la Casa Comunale di codesto Ente, al fine di concordare le opere di mitigazione che la scrivente società dovrà realizzare, quali misure compensative dell'impianto in oggetto, la cui disciplina dovrà essere concordata mediante nuova Convenzione il cui schema dovrà essere approvato in allegato al progetto di variante al Piano



attuativo”;

Preso atto che la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" promuove la partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione degli atti di governo del territorio, affinché tale partecipazione sia resa trasparente e coerente, ed i soggetti istituzionali, i cittadini e gli attori economici possano partecipare, ognuno per le proprie funzioni, alla costruzione e gestione delle decisioni, garantendo un miglior grado di conoscenza generale degli atti in discussione;

Visto l'art. 36, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio", secondo cui *“Nell’ambito del procedimento di formazione dei piani attuativi, le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell’entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti, tenuto conto dei livelli prestazionali indicati dal regolamento di cui al comma 4.”*;

Vista la delibera di Giunta Comunale del 4 dicembre 2019 n. 276 con la quale viene dato atto di quanto segue:

“Considerato comunque, sotto il profilo strettamente urbanistico, di competenza dell’Amministrazione comunale, che l’intervento proposto da MetaEnergiaProduzione S.r.l., non sembra rispondere all’interesse pubblico del Comune per un adeguato assetto del territorio e nell’esercizio delle competenze in materia urbanistica che competono solo all’ente locale. A quest’ultimo riguardo l’intervento proposto da MetaEnergiaProduzione S.r.l. di realizzazione di una *“nuova centrale termoelettrica con motori endotermici a gas naturale”* nell’UTOE di Testi, si pone a distanza di circa dieci anni da quello originariamente convenzionato con Volta S.r.l., e nella sostanza risulta altresì in netto contrasto con una mutata sensibilità dei cittadini e di tutti gli *stakeholders*. L’area in questione si colloca infatti all’interno del pregiato territorio Chianti Classico e costituisce la porta di ingresso verso un territorio unico nel suo genere a livello mondiale, il quale non si caratterizza per il tessuto industriale o per la generazione di energia da fonti rinnovabili o meno, bensì per una valenza agronomica e paesaggistica di eccellenza.

Lo stesso Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (Ambito 10), specifica infatti quanto alla sua storicità e preminenza che:

- *“Le qualità del paesaggio e del suo principale prodotto, il vino, avrebbero condotto ad una straordinaria attenzione da parte della società colta e ricca, nazionale e internazionale, per questo territorio che, negli ultimi decenni, è divenuto la campagna italiana più conosciuta al Mondo, ricercata per motivi residenziali e turistici”*;
- *“Il Chianti, tra le immagini archetipiche più note della Toscana, consacrata quale icona paesistica a livello mondiale, è contraddistinto da una struttura profonda, resistente e di lunga durata, in buona parte ancora integra e leggibile, fondata su specifiche e caratterizzanti relazioni territoriali: il rapporto tra sistema insediativo storico, colture e morfologia del rilievo, tra manufatti edilizi e paesaggio agrario, tra caratteri geomorfologici e disposizione del bosco, tra la rete degli elementi di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica. Un paesaggio storicamente modellato dalla diffusione della mezzadria e dai processi di modificazione territoriale a essa legati, capillarmente connesso con gli insediamenti che, dai centri abitati fino ai poderi, reca ovunque l'impronta di una pervasiva opera dell'uomo”*.

Considerato poi che l’impianto di produzione di energia in questione, oltre a porsi in contrasto con l’immagine del Chianti che l’Amministrazione vuole diffondere nel mondo legata al vino, ai prodotti biologici ed alla residenzialità sostenibile, andrebbe inoltre a collocarsi in adiacenza con il cementificio tuttora esistente, potenziandone quell’impatto visivo architettonico che dovrebbe invece essere mitigato in considerazione del contesto in cui lo stesso si trova. Lo stesso PIT della Regione Toscana dà infatti conto del fatto che nel Chianti *“è proprio questa complessa struttura agricolo-silvestre, che sta alla base della bellezza del paesaggio chiantigiano, a svolgere ancora oggi un fondamentale ruolo di tutela ambientale. In una fotografia di Antonio Cederna, che fece del paesaggio tutelato una ragione di vita, si legge bene la struttura mirabile del Chianti (in dettaglio, di Greve in Chianti) messa a rischio dalla costruzione di una cemeniteria”*. Il fatto che su questa porzione di territorio comunale sia già presente un’attività industriale, e dunque architettonicamente incisa, non vuole certamente costituire una valida ragione per affiancarvene altre, posto che semmai la compromissione della percezione estetica dei luoghi costituisce il primo valido motivo per non proseguire oltre, ma di contenere l’espansione di processi decontestualizzati rispetto ai



valori di riferimento dei cittadini e dei turisti;

Preso atto inoltre della adesione del Comune di Greve in Chianti al bio-distretto (giuste delibere DCC n.84 del 05/07/2012, DCC n.131 del 29/11/2012, DCC n.80 del 28/07/2016), che nella sua qualità di membro accetta e rispetta gli obblighi imposti dallo statuto e di eventuali regolamenti interni, promuovendo così attività che rientrino appieno nelle finalità statutarie, con percorsi volti alla tutela e valorizzazione della natura e del verde, allo scopo di garantire una elevata qualità ambientale dell'area, elemento caratterizzante del distretto biologico, al fine di tutelare convenientemente la qualità intrinseca dei prodotti biologici, nonché il rispetto delle linee guida AIAB per le quali i biodistretti possono garantire un biologico dei territori, che oltre a veicolare un prodotto biologico raccontano il valore di quella terra, che sia esso il valore ambientale delle vallate interne o il nome di territori rinomati per il valore del paesaggio o dei territori che fanno parte di Parchi Nazionali o Regionali o che si contraddistinguono per valenze particolari, definendo così il "bio di territorio";

Richiamati i documenti programmatici dell'Ente nonché gli obiettivi che hanno interessato la formazione dei nuovi strumenti urbanistici, i quali, relativamente al sistema produttivo, delineano una strategia finalizzata a consolidare e riqualificare il tessuto delle attività produttive locali, riqualificando appunto le aree specializzate e migliorando al tempo stesso la loro compatibilità paesaggistica, con la volontà di promozione del territorio stesso;

Considerato che secondo la giurisprudenza il Comune "*non si limita a svolgere un semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale, ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e pertanto può negare l'approvazione del piano attuativo facendo riferimento a ragioni interne al medesimo quali possono essere i temi dell'organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell'intervento (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 04-04-2016, n. 351, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 07-02-2014, n. 151)*" (T.A.R. Toscana, Sezione I, 4 agosto 2017 n. 1031)";

Considerato che con la medesima delibera di Giunta Comunale del 4 dicembre 2019 n. 276 è stato dunque disposto:

"Di avviare, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", la partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione degli atti di governo del territorio, affinché tale partecipazione sia resa trasparente e coerente, cosicché i soggetti istituzionali, i cittadini e gli attori economici possano partecipare, ognuno per le proprie funzioni, alla costruzione e gestione delle decisioni, garantendo un miglior grado di conoscenza generale degli atti in discussione;

Di stabilire che il percorso partecipativo dovrà concludersi entro sessanta giorni a decorrere dalla data odierna, salvo proroghe;

Di individuare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della L.R. Toscana 65/2014, quale Garante dell'informazione e della partecipazione al presente procedimento, il Segretario comunale Dott.ssa Alessandra Capaccioli, il quale ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" redigerà, entro il termine innanzi stabilito, un rapporto sull'attività svolta;

Di stabilire che il Garante dell'informazione e della partecipazione pubblicherà sul sito web istituzionale del Comune:

- a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;*
- b) il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;*
- c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;*
- d) la deliberazione a conclusione del procedimento.*

Di stabilire che il Garante comunale per l'informazione e la partecipazione dovrà attivare un momento di discussione e confronto tra i cittadini e Metaenergiaproduzione S.r.l., individuando e comunicando la data per l'assemblea pubblica finalizzata alla formulazione di proposte di contenuto per quanto attiene alla proposta variante;

Di stabilire che il Garante comunale per l'informazione e la partecipazione dovrà trasmettere al Garante regionale per l'informazione e la partecipazione di cui all'art. 38 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio":

- 1) la presente delibera;*



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 30/07/2020

- 2) il programma delle attività di partecipazione ed informazione;
- 3) il proprio rapporto finale sull'attività svolta;
- 4) la deliberazione a conclusione del procedimento;

Di esprimere comunque, anche nell'ambito della partecipazione appena avviata, il proprio preliminare parere contrario all'accoglimento dell'istanza di variante, per le ragioni rappresentate in narrativa, rinviando alle determinazioni che saranno comunque assunte dal Consiglio Comunale una volta ultimato il suddetto percorso partecipativo”;

Considerato che la suddetta delibera di Giunta è stata trasmessa all'istante Metaenergiaproduzione S.r.l. con PEC del 05 dicembre 2019 prot. 23522;

Visto il percorso partecipativo avviato dal Garante per l'Informazione e la Partecipazione del Comune di Greve in Chianti e tenuto conto del rapporto conclusivo del Garante stesso del 17 luglio 2020 n. 30, nel quale si dà atto:

“Visto il Comunicato del Garante per l'Informazione e Partecipazione n. 23 del giorno 11 dicembre 2019, pubblicato sul sito Istituzionale del Comune, secondo cui “L'Amministrazione comunale assicura l'accesso alle informazioni, nelle varie fasi del procedimento, attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune della documentazione relativa al procedimento in oggetto e il deposito di copia cartacea di tale documentazione presso l'Ufficio Urbanistica, consentendone la consultazione a chiunque negli orari stabiliti.

Tutti i documenti sono consultabili sul sito istituzionale del Comune sia all'indirizzo “www.comune.greve-in-chianti.fi.it/amministrazione trasparente/pianificazione e governo del territorio/piani attuativi” sia all'indirizzo “www.comune.greve-in-chianti.fi.it/Garante dell'informazione della partecipazione”;

Considerato che il Garante per l'Informazione e Partecipazione ha pubblicato sul sito Istituzionale il “calendario partecipativo” al seguente indirizzo <http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it/attach/calendario%20percors%20partecipativo%20centrale%20termoelettrica%20testi.pdf>;

Viste le locandine pubblicate sul sito Istituzionale ed a cui è stata data diffusione relative a:

- Locandina dell'assemblea pubblica del 17/12/2019 al Passo dei Pecorai;
- Locandina dell'assemblea pubblica del 19/12/2019 a Greve in Chianti;
- Locandina dell'assemblea pubblica del 28/01/2020 a Greve in Chianti;

Considerato che a seguito della deliberazione della Giunta Comunale di Greve in Chianti del 4 dicembre 2019 n. 276 e della pubblicazione sul sito Istituzionale del calendario partecipativo:

- sono stati realizzati i seguenti incontri pubblici la cui locandina pubblicitaria è stata pubblicata sul sito e distribuita sul territorio, secondo il cronoprogramma pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Greve in Chianti:
 1. Martedì 17/12/2019 ore 21.15: prima assemblea pubblica c/o Circolo ARCI Passo dei Pecorai (Greve in Chianti);
 2. Giovedì 19/12/2019 ore 21.15: seconda assemblea pubblica c/o Circolo ARCI di Greve in Chianti capoluogo;
 3. Martedì 28/01/2020 ore 15.30: terza assemblea aperta al pubblico di incontro con sindacati e associazioni di categoria c/o Sala Margherita Hack a Greve in Chianti capoluogo;
- sono state convocate le seguenti sedute di Commissioni Consiliari:
 1. Seduta del 09 dicembre 2019 della Commissione Consiliare n. 4 “Attività produttive, Turismo, Assetto del Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente ed infrastrutture”;
 2. Seduta del 28 gennaio 2020 CONGIUNTA della Commissione Consiliare n. 1 “Affari Generali, Personale e Servizi Pubblici, Garanzia e Controllo” e della Commissione Consiliare n. 4 “Attività produttive, Turismo, Assetto del Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente ed infrastrutture”;
- sono pervenuti entro il termine di 60 giorni dall'avvio del percorso partecipativo i seguenti n. 12 contributi:
 1. del 17/12/19 prot. n. 24346 Fattoria Castello di Verrazzano
 2. del 20/01/20 prot. n. 1017 Fondazione per la tutela del territorio del Chianti Classico
 3. del 20/01/20 prot. n. 1018 Consorzio Vino Chianti Classico



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 30/07/2020

4. del 27/01/20 prot. n. 1531 Circolo Legambiente Chianti Fiorentino
 5. del 30/01/20 prot. n. 1875 Confesercenti Chianti
 6. del 31/01/20 prot. n. 1964 Fattoria Castello di Verrazzano, Tenuta Vicchiomaggio Società Agricola, Beringer Blass Italia Srl
 7. del 03/02/20 prot. n. 2000 Sig. B.G.
 8. del 03/02/20 prot. n. 2043 Fondazione per la tutela del territorio del Chianti Classico
 9. del 03/02/20 prot. n. 2044 Biodistretto del Chianti
 10. del 04/02/20 prot. n. 2142 Associazione Distretto Rurale del Chianti
 11. del 04/02/20 prot. n. 2149 Consorzio Olio D.O.P. Chianti Classico
 12. del 05/02/20 prot. n. 2224 Comune di San Casciano Val di Pesa
- è pervenuto fuori termine n. 1 contributo partecipativo: prot.n. 4080 del 28.02.2020 dell'Ing. B.G.;
 - nell'ambito del procedimento partecipativo sono pervenute, per conoscenza, al sindaco e al garante dell'informazione e della comunicazione, le controdeduzioni indirizzate da parte di Metaenergiaproduzione S.r.l. a ciascun proponente le suddette osservazioni, controdeduzioni acquisite al nostro prot. n. 4155 del 2.3.2020, prot. n. 4160 del 2.3.2020, prot. n. 4161 del 2.3.2020 e prot. n. 4320 del 3.3.2020;
 - è pervenuta n. 1 nota di considerazioni in funzione della partecipazione all'Assemblea pubblica del 02 luglio 2020, prot. n. 10476 del 02/07/2020, da parte del Castello Vicchiomaggio, Castello di Verrazzano, Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari, Beringer Blass Italia S.r.l., Amministrazioni Agricole Colpizzi Fattoria Toscanella Rimaggio;
 - dopo il rinvio per motivi di sicurezza per emergenza epidemiologica COVID-19 dell'assemblea pubblica fissata per il giorno mercoledì 04 marzo 2020, si è tenuta regolarmente **giovedì 2 luglio 2020 alle ore 21,15** nella **Piazza Giacomo Matteotti di Greve in Chianti** l'assemblea pubblica quale momento di discussione e confronto tra i cittadini e la Società Metaenergiaproduzione S.r.l. previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 276/2019, nella quale erano presenti il Sindaco, alcuni Consiglieri comunali, il Garante comunale dell'Informazione e della Partecipazione, il Responsabile del Settore 5 del Comune di Greve in Chianti, il Direttore Generale della Società Metaenergiaproduzione S.r.l., i tecnici che hanno potuto illustrare il progetto e proiettare le slides, nonché i rispettivi legali, oltre alla cittadinanza ed agli esponenti di alcuni dei soggetti che hanno presentato le osservazioni, intervenuti al dibattito. La trascrizione di tale assemblea pubblica verrà conservata in segreteria comunale;
 - successivamente, è stata svolta una ulteriore **Assemblea pubblica in modalità telematica**, la cui locandina con il link è stata pubblicata sul sito e distribuita sul territorio, quale ulteriore momento di discussione e confronto tra i cittadini e la Società Metaenergiaproduzione s.r.l. **tenutasi il giorno giovedì 16 luglio 2020 alle ore 18.00**. A tale assemblea, durata fino alle ore 20.30, sono risultati mediamente 40 collegamenti. Erano presenti il Presidente del Consiglio, il Sindaco, alcuni Consiglieri comunali, il Garante comunale dell'Informazione e della Partecipazione, il Responsabile del Settore 5 del Comune di Greve in Chianti, il Direttore Generale della Società Metaenergiaproduzione S.r.l., i tecnici che hanno potuto illustrare il progetto, nonché i rispettivi legali. La trascrizione di tale assemblea pubblica verrà conservata in segreteria comunale.

Tutti i documenti sono consultabili sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo <http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it/ps/s/at-pian> e per le comunicazioni del Garante anche all'indirizzo <http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it/ps/s/garante-comunicaz> “

Evidenziato che l'Assemblea pubblica in videoconferenza del 16 luglio 2020 si è svolta a seguito della manifestazione da parte della Società Metaenergiaproduzione S.r.l. della propria assoluta disponibilità a partecipare ad un nuovo evento di informazione ai cittadini di Greve in Chianti e di dibattito con gli stessi, espressa con nota del 10 luglio 2020;

Preso atto che i suddetti 12 contributi pervenuti nell'ambito del percorso partecipativo sono contrari all'approvazione della variante al piano attuativo ed alla modifica della convenzione urbanistica;

Ritenuto di dover condividere le posizioni contrarie espresse in *primis* dalla Giunta Comunale con delibera del 4 dicembre 2019 n. 276 nonché nei suddetti contributi ed in particolare per i passaggi



richiamati di seguito:

- dal **Consorzio del Chianti Classico**, che conta oggi circa 600 aziende, secondo cui *“Il Consorzio Vino Chianti Classico ha tra le sue finalità istituzionali la valorizzazione e la tutela della propria denominazione di origine e da anni ha improntato comunicazione e marketing sulle qualità e le ineguagliabili caratteristiche che contraddistinguono il territorio di provenienza del vino Chianti Classico. Ogni nostra bottiglia racconta la storia di un luogo rimasto fedele a sé stesso nel corso del tempo, l'agricoltura di qualità e le bellezze paesaggistiche costituiscono infatti il frutto dell'impegno sostenuto da parte di coloro che vivono e lavorano in questo meraviglioso territorio e che hanno saputo integrare in maniera magistrale l'attività produttiva, economica e sociale con il paesaggio circostante. L'enologia costituisce il settore trainante dell'intero territorio chiantigiano i cui vigneti si estendono per 10.000 ettari su 70.000 di superficie a garanzia di biodiversità e rispetto per l'ambiente. L'economia che il settore enologico garantisce a questo territorio vale 1 milione di Euro e l'enoturismo rappresenta l'attività che porta annualmente 1,5 milioni di turisti. Sulla base di tali elementi il Consiglio di Amministrazione presieduto dal sottoscritto, ha attentamente valutato la proposta della costruzione dell'impianto di Testi nell'ultima seduta di dicembre, ritenendo tale prospettiva, oltre che di particolare impatto su una località già fortemente gravata dall'attività del cementificio esistente, totalmente incongruente con la progettualità futura del Chianti Classico, sulla quale negli ultimi anni il Consorzio ha lavorato unitamente ai più importanti attori pubblici e privati di riferimento”*;
- dalla **Fondazione del Chianti Classico**, secondo cui *“La costruzione di un nuovo impianto come quello prospettato dalla società proponente desta dunque per la Fondazione grande preoccupazione, tale proposta confligge a pieno non solo con la tutela di un territorio fortemente vocato alla produzione agricola di qualità e con l'equilibrio ambientale della zona di Testi, ma anche con la progettualità che, negli ultimi anni è andata sempre più affermandosi. Soggetti pubblici e privati del territorio chiantigiano hanno saputo lavorare insieme per guardare avanti con un unico condiviso intento: adottare strumenti comuni per costruire insieme il nostro futuro [...] per la pianificazione di una progettualità fondata sulla valorizzazione dell'eccellenza agronomica e paesaggistica, concretizzatasi sia mediante la partecipazione al Distretto Rurale del Chianti che alla condivisione del progetto di candidatura Unesco del nostro territorio”*;
- dalla **Fattoria Castello di Verrazzano, Tenuta Vicchiomaggio, e Beringer Blass Italia S.r.l.**, secondo cui *“Dal punto di vista urbanistico, l'area in cui cade l'intervento è genericamente classificata come "aree specializzate della produzione (U4)" (art. 48 del Piano Operativo). La pianificazione sovraordinata, infatti, per il polo produttivo di Testi non ha specificatamente confermato la ristrutturazione urbanistica "finalizzata alla progressiva realizzazione di un "Polo energetico di eccellenza", con l'introduzione di un impianto per la produzione dell'energia elettrica mediante l'utilizzo del gas metano proveniente dalla rete", come precedentemente previsto dall'art. 11 delle N.U., salvo menzionare la vigenza del piano attuativo convenzionato (art. 81 del Piano Operativo). Alla luce della generica classificazione dell'area, la tipologia d'intervento e l'articolazione del progetto come proposto sono in contrasto con la disciplina del Piano Strutturale e, in particolare, con gli obiettivi generali (art. 27 "Obiettivi e direttive di carattere generale") e con gli obiettivi e direttive specifiche (art. 30 "UTOE 2 Ferrone e Posso dei Pecorai"), i quali prevedono:*
 - *"rafforzare la qualità ambienta/e e potenziare le reti di connessione ecologica, superare le condizioni di rischio tutelando l'integrità fisica e paesaggistica del territorio, al fine di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza del territorio e dei valori di naturalità e di biodiversità degli ecosistemi esistenti" (art. 27.1);*
 - *"la riqualificazione e valorizzazione delle aree produttive esistenti, superando eventuali situazioni di conflitto dal punto di vista ambientale e paesaggistico" (art. 30.2);*



- *"favorire i processi di miglioramento degli ecosistemi naturali e delle connessioni che interessano il territorio del fondovalle urbanizzato, salvaguardando e valorizzando I residui spazi naturali o seminatura (art. 30.3);*
- *"razionalizzare e riqualificare il tessuto produttivo anche con interventi di mitigazione paesaggistica e l'introduzione di una maggiore flessibilità negli usi con l'integrazione del sistema produttivo con funzioni e attività complementari come l'artigianato di servizio, i servizi alle imprese, la commercializzazione di beni per la produzione agricola e di articoli all'ingrosso, ecc., evitando invece l'introduzione di quote di residenza all'interno dei tessuti produttivi" (art. 30.3);*
- *"incentivare, soprattutto per le zone artigianali e industriali, le soluzioni volte al risparmio energetico" (art. 30.3);*

Questi obiettivi e direttive, d'altra parte, costituiscono recepimento a livello di pianificazione territoriale dell'Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico" approvato dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37.

[...] il piano attuativo attualmente in essere, se effettivamente può essere considerato in essere uno strumento negoziale che entrambe le Parti considerano non più efficace, si sorreggeva per effetto delle scelte regionali in materia di pianificazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; scelte che non sono più attuali. [...] l'eliminazione del termovalorizzatore di Testi dal "Piano Provincia/e di gestione dei Rifiuti" della Provincia di Firenze e dal "Piano regionale digestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" (come si dirà nell'osservazione che segue), l'adesione di questo Comune al bio-distretto (D.C.C. n. 84 del 5 luglio 2012, n. 131 del 29 novembre 2012, n. 80 del 28 luglio 2016, cui questa Amministrazione ha significativamente fatto riferimento nell'atto di avvio del percorso partecipativo) e la modifica del PIT della Regione Toscana sono elementi sopravvenuti che rendono perfettamente legittima e ragionevole la scelta di non procedere, in questo momento storico [...]

A ciò si aggiunga che la nuova proprietà del cementificio ex SACCI (Buzzi Unicem S.p.A.) non ha ancora presentato il proprio piano industriale. L'attività proposta da Metaenergiaproduzione S.r.l., tuttavia, determinerebbe un'evidente interferenza con l'esistente attività industriale dal punto di vista ambientale e, in particolare, dal punto di vista dell'impatto acustico, la cui sommatoria potrebbe portare alla necessaria fermata degli impianti dell'uno o dell'altro stabilimento. L'introduzione di una nuova funzione industriale a Testi, quindi, non può precedere e non può prescindere dalla valutazione dalle prospettive di esercizio e di eventuale sviluppo del cementificio che garantisce livelli occupazionali di gran lunga superiori a quelli prospettati dalla nuova centrale termoelettrica";

- *da **Legambiente**, secondo cui "Il territorio del Chianti, per vocazione, caratteristiche e obiettivi socio-economici, è orientato alla tutela dei valori identitari e ad uno sviluppo sostenibile, quindi non è compatibile con interventi di carattere industriale di tali tipologie e dimensioni";*
- *da **Confesercenti**, secondo cui "la realizzazione dell'impianto avrebbe un impatto fortemente negativo sull'immagine di un territorio rurale che, per le sue caratteristiche di eccellenza, aspira legittimamente a essere inserito nell'elenco dei luoghi patrimonio dell'umanità";*
- *dal **Consorzio Olio DOP del Chianti Classico**, secondo cui si rileva "l'incongruenza dell'iniziativa di Metaenergiaproduzione srl con l'attuale progettualità territoriale e con la vocazione agricola e turistica del territorio del Chianti";*
- *dall'**Associazione Distretto Rurale del Chianti Classico**, secondo cui "la costruzione di*



una centrale sia confliggente con la progettualità sia in ambito economico che urbanistico del territorio distrettuale, all'interno della quale la proposta di impianto andrebbe a ricadere”;

- dal **Comune di San Casciano in Val di Pesa**, secondo cui *“un intervento del genere sarebbe in forte contrasto con le politiche di tutela ambientale e del territorio che in questi anni le nostre amministrazioni, nell'ambito dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, hanno portato avanti. Questo è il terreno su cui dobbiamo proseguire, favorendo al massimo la sinergia tra soggetti pubblici e privati nel lavorare fianco a fianco e garantire, al contempo, adeguate tutele e sviluppo economico per il nostro territorio. Un'iniziativa industriale di tale portata, che andrebbe ad insistere su di un'area già fortemente gravata dalla cementeria, comporterebbe un ritorno di immagine fortemente negativo per un territorio che mira ad essere inserito tra i luoghi patrimonio dell'umanità dell'UNESCO”;*

- dalle **Fattoria Castello di Verrazzano, Tenuta Vicchiomaggio, Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute Società Agricola a r.l., Beringer Blass Italia S.r.l. e Amministrazioni Agricole Colpizzi Fattoria Toscanella Rimaggio**, secondo cui *“il soggetto proponente afferma che il progetto proposto sarebbe un'occasione occupazionale per l'area poiché occuperebbe fino a 7 operai. In realtà, più che un'opportunità è un grave rischio occupazionale. Solo le aziende firmatarie delle osservazioni (Fattoria Castello di Verrazzano, Tenuta Vicchiomaggio, Castello di Gabbiano, la Tenuta di Nozzole e Fattoria Toscanella Rimaggio) occupano oltre a 140 dipendenti, senza considerare tutte le altre attività circostanti. Il danno che potrebbe derivare a queste attività sia come affetti diretti (impatto paesaggistico, immissioni di rumore e inquinanti, etc) sia come affetti indiretti (danno all'immagine del territorio del Chianti e alla sua vocazione agricola e turistica) è di gran lunga superiore ai modesti - e indimostrati - benefici occupazionali dichiarati da Metaenergiaproduzione [...]*

Anche l'affermazione del minor impatto paesaggistico della nuova centrale rispetto al progetto della Volta S.p.A. è un'opinione che i sottoscrittori delle osservazioni rispettano pur non condividendola: non si capisce per quale ragione, infatti, una centrale elettrica con 4 camini di 30 metri, dovrebbe essere meno impattante dal punto di vista paesaggistico della centrale recentemente smantellata "dotata di un [solo] camino avente la medesima altezza, come si legge nella "Relazione Paesaggistica" (pag. 32) elaborata dalla stessa Metaenergiaproduzione in sede di VA [...]

La nuova centrale elettrica prevede volumi di nuova edificazione che sono superiori a quelli ammessi dal Piano Attuativo del 2009 [...]

Occorre domandarsi, infatti, quale sarebbe l'esito della candidatura UNESCO se tutti i comuni che formano il territorio del Chianti avviassero lo sviluppo dell'industria pesante all'interno dei propri territori. E la risposta sarebbe senza dubbio il rigetto della candidatura patrimonio di valore universale UNESCO. Di qui la necessità che le scelte di tutte le Amministrazioni siano collettivamente coerenti e coordinate. Il Comune di Greve in Chianti non può assumere una scelta come quella prospettata da Metaenergiaproduzione senza porsi in contrasto con le attività e gli sforzi delle altre Amministrazioni del territorio [...]

Il polo produttivo di Testi è un esempio di un modello industriale obsoleto, anacronistico e chiaramente antitetico rispetto all'attuale indirizzo pensato per l'area. La presenza di questa anomalia non può costituire un alibi per giustificare ipotesi di insediamenti industriali del tutto nuovi che non sono dettati da esigenze di carattere produttivo locale, come quello proposto da Metaenergiaproduzione”;

Ritenuto di non poter condividere le osservazioni, favorevoli alla realizzazione della centrale termoelettrica nel Chianti, pervenute dall'Ing. Giordano Bindi, in quanto nel contestare le osservazioni che esprimono posizione contraria, si prendono in esame i pareri favorevoli rilasciati



da altri enti per profili distinti e diversi da quelli di carattere urbanistico che in questa sede vengono in rilievo, esprimendo peraltro valutazioni di merito sulla pianificazione territoriale ed urbanistica - spettanti al Consiglio Comunale in rappresentanza dei cittadini - in virtù delle quali, sempre secondo l'Ing. Bindi, la centrale non sarebbe totalmente incongruente con la progettualità futura del Chianti Classico, senza tuttavia considerare che negli ultimi anni soggetti pubblici e privati hanno lavorato unitamente per lo sviluppo verso una direzione totalmente diversa rispetto a quella industriale propria del progetto presentato;

Ritenuto dunque di condividere la posizione **contraria** espressa dalla Giunta comunale con la deliberazione del 4 dicembre 2019 n. 276, dovendo in questa sede intendersi integralmente richiamata;

Ritenuto di dover condividere le motivazioni contenute nei contributi partecipativi di posizione contraria, da intendersi in questa sede richiamate;

Vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui *“l'urbanistica ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. Il potere di pianificazione urbanistica, dunque, non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemporanea di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti”* (cfr. Cons. Stato, se. IV, 17 gennaio 2019, n. 4863)” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 2 settembre 2019 n. 6052);

Considerato che peraltro nel caso di specie, non si verte in un caso di istanza di approvazione di un piano attuativo prima della formalizzazione di qualunque accordo negoziale, in quanto le parti sono già soggette ad un vincolo recante tra loro effetto di legge e discendente dalla convenzione urbanistica opponibile alla Metaenergiaproduzione S.r.l., relativa ad un pregresso impianto sostanzialmente diverso ed eterogeneo rispetto a quello di ipotizzata nuova realizzazione, cosicché trovano altresì applicazione:

- l'art. 11, comma 2, della l. 241 del 1990 secondo cui *“ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili”*;
- l'art. 1373 c.c., secondo cui *“il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”*;

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i;

Vista la legge Regionale n. 65/2014 (Norme per il Governo del Territorio) e s.m.i;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore 5 in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore 2 in ordine alla non rilevanza contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Con 13 Consiglieri presenti, 12 voti favorevoli, nessun voto contrario, 1 astenuto (Sottani Giuliano);



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 30/07/2020

A maggioranza

DELIBERA

- di prendere atto e di condividere per le argomentazioni anzidette il provvedimento del Comune di Greve in Chianti del 5 settembre 2019 prot. 16947, notificato via PEC a Metaenergiaproduzione s.r.l. in data 17 settembre 2019 protocollo n. 17650, con il quale è già stata respinta la richiesta di rilascio di un provvedimento diretto da parte degli uffici comunali per la modifica della convenzione urbanistica in essere;
- di **respingere**, per le motivazioni di cui sopra e per quelle contenute negli atti richiamati, la richiesta prot. 18802 del 03/10/2019 avanzata dalla società Metaenergiaproduzione s.r.l. di variante al piano attuativo ex PP3 Utoe Testi - Convenzione urbanistica 29 maggio 2009 rep. n. 1245 – per la costruzione e l'esercizio di una Centrale Termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt;
- di precisare che avverso la presente deliberazione è ammesso **ricorso** giurisdizionale al TAR Toscana nel termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per dare tempestiva risposta alla conclusione del procedimento, sospeso anche a causa dell'intervenuta emergenza sanitaria Covid-19;

Con 13 Consiglieri presenti, 13 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto,

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE5 - Servizi di Gestione del Territorio

OGGETTO: ISTANZA METAENERGIAPRODUZIONE S.R.L.– RICHIESTA DI VARIANTE PIANO ATTUATIVO EX PP3 UTOE TESTI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO A GAS NATURALE. (CENTRALE TERMOELETTRICA NEL CHIANTI)

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 27.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Laura LENCI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 27.07.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Paola TADDEI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 del 30/07/2020

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Stefano Romiti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alessandra Capaccioli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).
